

Il whistleblowing è una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, prevista dall'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, menzionata nel Piano Nazionale Anticorruzione e ripresa dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione USR Piemonte. <http://www.istruzioneepiemonte.it/wp-content/uploads/2014/02/Il-whistleblowing.pdf>

Con la Delibera n. 430/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, al quale vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

Pertanto, Docenti, Personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o a negligenze o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione scrivendo alla casella di posta: **prevenzionecorruzione@istruzioneepiemonte.it**

L'Amministrazione che riceve la segnalazione è tenuta ad assicurare la riservatezza dell'identità di chi ha effettuato la segnalazione.

Nella misura del whistleblower non rientrano: Fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi – Segnalazioni di rilevanza penale, già all'attenzione dell'Autorità giudiziaria – Segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti – Segnalazioni generiche e poco circostanziate – Segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiamo a che fare con la corruzione.

Di seguito l' INFORMATIVA sul Whistleblowing

La protezione dei segnalanti è al centro della Direttiva sul Whistleblowing

Il tema principale della Direttiva è la protezione dei segnalanti. Ecco i punti essenziali:

- La protezione non viene garantita solo ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori, tirocinanti, candidati, ex dipendenti, giornalisti...;
- Le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione;
- La protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell'UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell'ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati;
- Il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all'interno dell'azienda o direttamente all'autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell'interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi.

Con queste misure protettive l'UE garantisce ai segnalanti che non devono temere ritorsioni e allo stesso tempo incoraggia le persone a segnalare le violazioni all'interno dell'azienda.

Che cos'è la Direttiva UE sul Whistleblowing

I [whistleblower](#) sono fondamentali per mantenere una società aperta e trasparente, in quanto denunciano atti illeciti e irregolarità. Per garantire che i segnalanti vengano protetti adeguatamente da eventuali ritorsioni, [il 16 dicembre 2019 è stata pubblicata la Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing.](#)

Gli obiettivi della Direttiva Europea sul Whistleblowing sono:

- Rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;
- Migliorare l'applicazione della legge creando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per i segnalanti;
- Proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità, garantendo la segnalazione anonima.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che **ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica** e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Cosa non si può segnalare:

- meri sospetti o voci;
- rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

Il recepimento della Direttiva 2019/1937 in Italia

Il termine per il recepimento della Direttiva UE sul Whistleblowing è scaduto lo scorso 17 dicembre 2021; come si può osservare dall'immagine qui sotto, diversi sono gli Stati membri che non hanno ancora provveduto al recepimento della normativa nei rispettivi ordinamenti.

Prima dell'arrivo della nuova legge italiana sul whistleblowing, quest'ultimo era regolato dalla Legge 179 del 2017, che aveva introdotto l'obbligo di dotarsi di

canali di segnalazioni anche per le aziende del settore privato dotate di [modello organizzativo 231](#), integrando in questo modo la preesistente disciplina prevista per il settore pubblico (art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001).

Il 2 agosto 2022, la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di legge, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021". Tra le direttive europee si trova la numero 1937 del 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (chiamata in breve "Direttiva Whistleblowing").

Il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing e la nuova legge italiana sul Whistleblowing (d.lgs n.24) è entrato ufficialmente in vigore.

Le aziende italiane pubbliche e private con più di 250 dipendenti sono chiamate a implementare un sistema di segnalazione di illeciti interno entro il 15 luglio, mentre quelle con più di 50 dipendenti hanno tempo fino al 17 dicembre per adeguarsi ai nuovi requisiti.

Chi è il Whistleblower?

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

Dipendenti pubblici;

Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;

Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;

Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;

Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

Quando si può segnalare?

Quando il rapporto giuridico è in corso;

Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

Durante il periodo di prova;

Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Quali sono i canali di segnalazione?

Canale interno: I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nell'ipotesi di condivisione, la gestione del canale di segnalazione interna. Con la Delibera n. 416/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole. Pertanto in via prioritaria eventuali segnalazioni dovranno essere inviate al Direttore Generale dell'USR per il Piemonte. <http://www.istruzioneepiemonte.it/wp->

[content/uploads/2014/02/II-whistleblowing.pdf](http://www.istruzioneepiemonte.it/wp-content/uploads/2014/02/II-whistleblowing.pdf)

<http://www.istruzioneepiemonte.it/wp-content/uploads/2014/02/II-whistleblowing.pdf>

Canale esterno: L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'ANAC.

Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di all'art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme) la segnalazione al canale esterno oppure se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Si comunica che l'Amministrazione scrivente ha predisposto canali di segnalazione, allo scopo di garantire l'anonimato e la riservatezza del lavoratore che segnala la presuppunta irregolarità, del soggetto autore della presunta irregolarità e di chi, comunque, è nominato nella segnalazione. La riservatezza è garantita anche alla eventuale documentazione prodotta ed ai contenuti. Tramite e-mail la segnalazione dovrà essere inviata all'indirizzo istituto.boselli@legalmail.it

L'incaricato interno di ricevere le segnalazioni è il Dirigente Scolastico. Pertanto, eventuali segnalazioni sia in forma orale, che in forma scritta, anche con modalità informatiche, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico.



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI COMMERCIALI E SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE -
LICEO ECONOMICO-SOCIALE
"PAOLO BOSELLI"



Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

L'INFORMATIVA è pubblicata in Amministrazione Trasparente, sezione "disposizioni generali", sottosezione livello 2 "atti generali: riferimenti normativi su organizzazione e attività".

La Dirigente Scolastica

Arianna Ciaravella

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993